

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 702

relativo alla proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto consortile

Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per preavviso, il nuovo Statuto del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina, nel quale viene modificato l'articolo 1.

Facciamo seguito al decreto legislativo del Gran Consiglio del 15 ottobre 2019 nel quale viene decretata l'aggregazione dei Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa in un nuovo Comune denominato Tresa, a far tempo dalla costituzione degli organi comunali, la quale è avvenuta in seguito alle votazioni del 18 aprile 2021.

In seguito all'aggregazione sopra indicata abbiamo necessità di procedere alla modifica dell'articolo 1 del nostro Statuto consortile, nel quale vengono rimossi i Comuni di di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa ed è stato inserito il nuovo Comune Tresa.

Qui di seguito viene riportata la modifica effettuata:

Art. 1 DENOMINAZIONE E COMUNI CONSORZIATI

Con la denominazione di Consorzio per la depurazione delle acque della Magliasina è costituito tra i Comuni di

*1	Alto Malcantone	6	Caslano	11	Novaggio
2	Aranno	7	Curio	12	Pura
3	Astano	8	Magliaso	<b>13</b>	<b>Tresa</b>
4	Bedigliora	9	Migliaglia	*14	Vernate
*5	Bioggio (Iseo)	10	Neggio		

un Consorzio ai sensi della legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010, della legge federale sulla protezione delle acque e delle norme del capo II della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975.

Le interessenze di cui al primo paragrafo sono valide con riferimento alla situazione attuale. Esse potranno essere aggiornate al verificarsi di cambiamenti del comprensorio dei Comuni serviti dal Consorzio, senza dar luogo ad una modifica statutaria. La Delegazione Consortile si farà inoltre in tal caso parte diligente nel contattare i Comuni interessati e gli altri Consorzi di depurazione a cui questi Comuni sono allacciati, allo

scopo di evitare un indebito aggravio ai Comuni, in particolare un cumulo delle interessenze maggiore del 100%.

L'interessenza di alcuni comuni nel Consorzio non è del 100% ma determinata come segue:

\*1) 64%; \*5) 3%; \*14) 90%; (valutazione luglio 2012)

## CONCLUSIONI

Visto quanto sopra esposto vi invitiamo a **voler risolvere:**

- 1) è approvata la modifica dell'art. 1 dello Statuto del Consorzio Depurazione delle Acque della Magliasina e la sua entrata in vigore dopo la ratifica da parte dei Comuni consorziati e del Consiglio di Stato; lo stesso annulla e sostituisce lo Statuto in vigore
- 2) Il nuovo Statuto entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO DI BEDIGLIORA  
il sindaco:  
T. Belloni  
la segretaria:  
H. Andina



RM 8248 dell'08.06.2021

Allegato: statuto

Commissione della gestione:

**Edilizia**



## STATUTO

### DEL CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DELLA MAGLIASINA

#### CAPO I - GENERALITÀ

##### Art. 1 DENOMINAZIONE E COMUNI CONSORZIATI

Con la denominazione di **Consorzio per la depurazione delle acque della Magliasina** è costituito tra i Comuni di

*1	Alto Malcantone	6	Caslano	11	Novaggio
2	Aranno	7	Curio	12	Pura
3	Astano	8	Magliaso	13	Tresa
4	Bedigliora	9	Migliaglia	*14	Vernate
*5	Bioggio (Iseo)	10	Neggio		

un Consorzio ai sensi della legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010, della legge federale sulla protezione delle acque e delle norme del capo II della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975.

Le interessenze di cui al primo paragrafo sono valide con riferimento alla situazione attuale. Esse potranno essere aggiornate al verificarsi di cambiamenti del comprensorio dei Comuni serviti dal Consorzio, senza dar luogo ad una modifica statutaria. La Delegazione Consortile si farà inoltre in tal caso parte diligente nel contattare i Comuni interessati e gli altri Consorzi di depurazione a cui questi Comuni sono allacciati, allo scopo di evitare un indebito aggravio ai Comuni, in particolare un cumulo delle interessenze maggiore del 100%.

L'interessenza di alcuni comuni nel Consorzio non è del 100% ma determinata come segue:

\*1) 64%; \*5) 3%; \*14) 90%; (valutazione luglio 2012)

##### Art. 2 SCOPO

Il Consorzio ha lo scopo di progettare, costruire e gestire impianti di smaltimento e di depurazione delle acque di scarico e di provvedere alla loro manutenzione ed eventuale sostituzione.



**Art. 7      COMPETENZE**

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione consortile a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

**Art. 8      SEDUTA COSTITUTIVA**

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

**Art. 9      COMPETENZE DELEGATE ALLA DELEGAZIONE CONSORTILE;  
FACOLTÀ DI DELEGA ALL'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE**

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di Fr. 30'000.--. Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di 60'000.--.

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

**Art. 10     FUNZIONAMENTO**

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.



**Art. 15 SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE**

Il Consiglio consortile si riunisce:

- a) in seduta ordinaria
  - entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
  - entro la fine del mese di novembre per deliberare sui conti preventivi.
- b) in seduta straordinaria quanto ciò sia chiesto:
  - dalla Delegazione consortile;
  - da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

**2. Delegazione consortile**

**Art. 16 COMPOSIZIONE**

La Delegazione consortile si compone di 5 membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

**Art. 17 NOMINA DELLA DELEGAZIONE**

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

È eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.



### **CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO**

#### **Art. 21 TENUTA DEI CONTI**

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

#### **Art.22 DESIGNAZIONE E COMPITI DELL'ORGANO ESTERNO**

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione consortile per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'articolo 21.

#### **Art. 23 CONTI PREVENTIVI**

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

#### **Art. 24 CONTI CONSUNTIVI**

La Delegazione consortile, invia copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

#### **Art. 25 PIANO FINANZIARIO**

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

**Art. 28 DIRITTO DI FIRMA**

Le firme congiunte del Presidente o del Vice Presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

**Art. 29 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO**

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

**Art. 30 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.

Lo statuto ratificato dal Consiglio di Stato il 28 novembre 2013 è abrogato.

**Per il CONSORZIO:**

Il Presidente:

**Luciano Viotto**

Il segretario:

**Michele Simoni**

Purasca, 21 maggio 2021



**CHIAVE DI RIPARTO 2019**

COMUNI	ABITANTI RESIDENTI statistica 2018	INDUSTRIA					TURISMO			TOTALE ABITANTI EQUIVALENTI	RIPARTO SPESE D'ESERCIZIO
		Posti di Lavoro		A.E. IDRAULICI	A.E. INDUSTRIA	Pernottam. ETL. 2017	TURISMO	A.E.			
		Totale	parziali 1/2								
ALTO MALC.	905	36	18	20	38	90'028	617	1'560	5.91%		
ARANNO	368	0	0	0	0	35'281	242	610	2.31%		
ASTANO	305	0	0	0	0	92'141	631	936	3.55%		
BEDIGLIORA	644	0	0	31	31	49'789	341	1'016	3.85%		
BIOGGIO (ISEO)	79	0	0	0	0	1'649	11	91	0.34%		
CASLANO	4'373	408	204	138	342	343'583	2'353	7'068	26.78%		
CURIO	546	24	12	2	14	36'310	249	809	3.06%		
MAGLIASO	1'594	311	156	223	379	75'419	517	2'489	9.43%		
MIGLIEGLIA	308	23	12	13	25	42'702	292	625	2.37%		
NEGGIO	331	36	18	17	35	20'136	138	504	1.91%		
NOVAGGIO	843	130	65	75	140	39'855	273	1'256	4.76%		
PURA	1'398	0	0	0	0	97'485	668	2'066	7.83%		
TRESA	3'287	1'332	666	432	1'098	307'606	2'107	6'492	24.59%		
VERNATE	524	0	0	0	0	51'517	353	877	3.32%		
<b>TOTALE</b>	<b>15'505</b>				<b>2'101</b>		<b>8'791</b>	<b>26'397</b>	<b>100.00%</b>		